


federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani



federfarma - sunifar
sindacato unitario
farmacisti rurali

Roma, 24 gennaio 2018
Uff.-Prot. n. UL/AC-BF-UE/AA/1286/40/F7/PE – 1287/1R
Oggetto: Fatturato di riferimento. Art. 1, co.40, legge 662/96. Parere Min. Salute.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

AI RESPONSABILI
DELLE SEZIONI RURALI

SOMMARIO:

L'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute ha chiarito, con proprio parere già inviato alle Regioni, le modalità di computo del "fatturato SSN", ai fini dell'applicazione degli sconti agevolati al SSN a favore delle farmacie rurali sussidiate e alle piccole farmacie

In particolare, secondo il Ministero il "fatturato SSN" comprende i farmaci ceduti in regime di SSN al netto di: IVA, sconti, ticket, assistenza integrativa e DPC.

Il Ministero ha altresì precisato che i nuovi limiti di fatturato SSN valgono sia per lo sconto ex lege 662/96, sia per l'ulteriore sconto del 2,25 ex lege 122/2010.

Si informano le Organizzazioni in indirizzo che l'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute in data 22 gennaio 2018 ha inviato ai competenti Assessorati delle Regioni e delle Province Autonome il proprio parere, allegato in copia alla presente, in merito alle modalità di computo del "fatturato SSN", ai fini della determinazione del regime degli sconti agevolati a favore delle farmacie rurali sussidiate con un fatturato SSN non superiore a 450.00 euro e a favore di tutte le farmacie urbane e rurali non sussidiate con fatturato annuo SSN non superiore a 300.000 euro

Tale pronunciamento è stato espressamente richiesto da Federfarma, avendo rilevato sul territorio nazionale applicazioni del tutto disomogenee, causa di diffuse incertezze operative, di un contenzioso inutile e dispendioso e, sovente, di iniquità, tanto da indurre Federfarma a promuovere una ricognizione in tal senso sul territorio nazionale: una situazione assolutamente inaccettabile, considerate le finalità perseguite dalle norme di riferimento, volte ad agevolare le farmacie a bassa redditività, soprattutto quelle rurali, in ragione della insostituibile funzione socio-sanitaria svolta dalle stesse, deputate a garantire il servizio in località il più delle volte prive di qualsiasi altro presidio sanitario.

Di qui la necessità, evidenziata da Federfarma al Ministero, di un autorevole pronunciamento volto a dissipare le incertezze e a restituire uniformità di comportamenti.

Esprimendosi a riguardo, il Ministero, sulla base della copiosa giurisprudenza intervenuta in materia, ha precisato che nel fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale devono essere compresi i farmaci ceduti in regime di SSN:



- **al netto dell’IVA,**
- **al netto della quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito (c.d. ticket, sia la quota fissa che la differenza di prezzo),**
- **al netto dello sconto,**
- **al netto della "distribuzione per conto"**
- **al netto dell’assistenza integrativa**

Per quanto concerne specificamente l’assistenza integrativa a carico del SSN, secondo il Ministero, *“non può essere sottaciuto che, alla luce del d.M. 3 dicembre 2010, la nozione di fatturato in argomento sembra debba essere interpretata come riferita esclusivamente alla "erogazione dei farmaci in convenzione al netto dell’IVA", il che sembra deporre nel senso che, ai fini della determinazione del fatturato, non debba tenersi conto neanche delle prestazioni di assistenza integrativa.”*

Nell’occasione, inoltre, il Ministero ha anche confermato quanto già sostenuto da Federfarma (v. circ. Federfarma n. 484 del 7/12/2017) in merito **all’applicazione dei nuovi limiti di fatturato, così come elevati dalla legge 172/2017, sia agli sconti ex lege 662/96 che all’ulteriore sconto (2,25) ex lege 122/2010.**

In particolare, il comma 6 art.11 del DL 78/2010, convertito in legge 122/2010 prevedeva per le farmacie rurali sussidiate con un fatturato in regime ssn non superiore a 387.342,67 euro e per le piccole farmacie con un fatturato in regime di ssn non superiore a 258.228,45 euro l’esenzione dell’ulteriore sconto dell’1,82%, poi modificato in 2,25% dall’art.15 del DL 95/2012 convertito in legge 135/2012

Il Ministero della salute ha affermato che i nuovi limiti di fatturato si applicano anche all’esenzione sopra ricordata e che pertanto dal 1 gennaio 2018 le farmacie rurali sussidiate con un fatturato SSN non superiore a 450.00 euro e le farmacie urbane e rurali non sussidiate con fatturato annuo SSN non superiore a 300.000 euro, oltre ad applicare la scontistica agevolata ex lege 662/96 sono esentate dall’ulteriore sconto del 2,25%.

Il Ministero ricorda che tale approccio viene confermato dal Dossier del Servizio Bilancio del Senato relativo al DL 148/2017 nel quale, richiamando la relazione tecnica all’emendamento, viene precisato che il maggiore fabbisogno decorre dal 2018 ed è riferito sia agli sconti previsti dalle leggi 662/96 che a quelli previsti dalla legge 122/2010 e nel quale viene precisato con una specifica tabella che le farmacie rurali sussidiate con un fatturato in regime SSN inferiore a 450.000 euro e le farmacie con fatturato inferiore a 300.000 euro non dovranno applicare lo sconto del 2,25 previsto dalla normativa sopra richiamata.

Federfarma e Sunifar esprimono piena soddisfazione per il pronunciamento ministeriale che supera le difformi e contraddittorie interpretazioni della normativa formulate a livello regionale che discriminano, senza alcuna giustificazione, farmacie che dovrebbero viceversa essere agevolate in maniera uniforme per il servizio che svolgono. A tale scopo, le Organizzazioni in indirizzo sono invitate ad intervenire presso le farmacie aderenti per invitarle a dare piena attuazione alle disposizioni impartite dal Ministero della Salute.

Con l’occasione Federfarma rileva che il tema dei nuovi limiti di fatturato previsti dal D.L. 148/2017 dovrebbe riguardare anche il settore della DPC, laddove le parti, nell’aver previsto apposite condizioni più favorevoli per determinate categorie di farmacie più deboli, hanno inteso prendere come riferimento, per l’applicabilità di tali benefici, le farmacie sussidiate con fatturato SSN fino a 387.342,67 euro o le piccole farmacie con fatturato SSN fino a 258.228,45.



Se, quindi, la volontà contrattuale alla base di tali clausole era non solo quella di prevedere determinate condizioni migliorative per le fasce più deboli delle farmacie ma anche quella di individuarle adottando gli stessi criteri previsti dalla legge vigente per l'applicazione di sconti ridotti al SSN, sembra coerente e rispettoso della volontà originaria delle parti, prevedere una modifica di tali soglie di fatturato nei termini indicati dal recente DL 148/2017.

Nell'invitare le Unioni Regionali a prendere contatto con i rispettivi Assessorati per procedere all'adeguamento dei nuovi valori di fatturato, è opportuno ricordare, a supporto di tale richiesta, che i vigenti Accordi di DPC normalmente hanno già previsto una clausola che considera la necessità di operare degli adeguamenti o aggiornamenti in caso di modifica, *medio-tempore*, delle norme di carattere nazionale o regionale che disciplinano la materia dell'Accordo.

Tali considerazioni presentano una immediatezza ancora più evidente per quelle Regioni che sono attualmente in fase di rinnovo dei rispettivi Accordi e che quindi hanno l'opportunità di intervenire direttamente in fase negoziale per modificare questo aspetto come ha già fatto l'Unione Regionale del Friuli che, nel nuovo Accordo di DPC sottoscritto il 29 dicembre 2017 ed in vigore dallo scorso 1 gennaio 2018, ha aggiornato i limiti di fatturato in base alle indicazioni del citato DL 148/17.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, è gradita l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL PRESIDENTE FEDERFARMA
Dott. Marco COSSOLO

IL PRESIDENTE FEDERFARMA-SUNIFAR
Dott.ssa Silvia PAGLIACCI

Allegato: parere Uff.Leg. Min. Salute

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.